DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AUTONOMIA IMPOSITIVA DEGLI ENTI LOCALI E DI FINANZA LOCALE

Art. 10-bis

Assunzioni di personale da parte degli enti locali

All'articolo 1 della legge dicembre 1988, n. 554, al comma 4 e' aggiunto il seguente periodo: "Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilita', non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325". All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Gli enti locali e loro consorzi e le unita' sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo, mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima".

Versione in vigore dal 27 aprile 1989, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
Titolo	II — Altre disposizioni fiscali e varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-autonomia-impositiva-degli-enti-1989/art-10-bis-assunzioni-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

di-personale-da-parte-degli-enti-locali